

# UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

## Parere dell'Organo di Revisione sulla costituzione del fondo per il trattamento accessorio ed incentivante e contrattazione decentrata per l'anno 2018

Addì 22 novembre 2018,

Il sottoscritto BERZIA Dr. Roberto in qualità di Revisore dei Conti dell'Unione Montana in epigrafe, nominato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 / 2000

### Premesso

- Che l'art. 40, comma 3°, del D.Lgs n. 165/2001 ultimi periodi, recita: *“Le Pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”*.
- Che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei *“limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è corredato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli art. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4/3/2009 n. 15”*;
- Che l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456 della L n. 147/2013, prevede che a decorrere dal 1/1/2015, le risorse

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2011-2014;

- La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 20 del 8/5/2015, ha fornito istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1 comma 456 della L n. 147/2013;

#### **Esaminata**

L'ipotesi di accordo per la Contrattazione Decentrata Integrativa anno 2018 per il personale dipendente, non appartenente all'area dirigenziale, comportante la costituzione del fondo 2018 di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.199, agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e all'art. 4 del CCNL 9.5.2006, in misura pari ad euro 36.622,84, insieme con l'individuazione degli istituti contrattuali di erogazione del fondo stesso, ai sensi dell'art. 17 dello stesso CCNL del 1999.

#### **Vista**

La determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 229 del 29/10/2018, dalla quale risulta la costituzione del fondo nella misura sopra indicata.

#### **Preso atto che**

il fondo del trattamento accessorio così definito consente di rispettare i vigenti limiti di spesa in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne l'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006

#### **ATTESTA**

La compatibilità legislativa della costruzione del fondo per il trattamento accessorio ed incentivante e contrattazione decentrata per gli anni 2018.

Il Revisore del conto

BERZIA Roberto

